

TRIBUNALE DI SULMONA  
Il Giudice del Lavoro  
- in composizione monocratica -

A scioglimento della riserva assunta in data 26.05.2014 il Giudice del lavoro, dott. Ciro Marsella, letti gli atti, rileva quanto segue.

Con ricorso ritualmente notificato la signora [REDACTED] agiva ex art. 700 c.p.c. esponendo di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del M.I.U.R. sino al 04.05.2012 con sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] allorchè la stessa veniva dispensata dal servizio e collocata in pensione a seguito di propria istanza successiva all'esito del verbale della competente Commissione Medica di Verifica che, in data 23.04.2012, l'aveva dichiarata *"non idonea all'insegnamento in modo assoluto e permanente. Si idonea ad altri compiti ispettivo-amministrativi"*.

Con successivo decreto del 12.11.2012, a firma del Dirigente scolastico del predetto Istituto scolastico, tuttavia, non ritenendosi più applicabile al caso di specie l'istituto della dispensa dal servizio per il docente dichiarato inidoneo all'insegnamento (così come previsto sino ad allora), veniva disposto l'annullamento del precedente decreto di dispensa del 04.05.2012 e degli atti correlati (decreti compensi ferie non godute, liquidazione compenso per mancato preavviso, liquidazione TFS) e, nel contempo, la docente veniva invitata a riassumere servizio a far data dal 20.11.2012.

L'esecutività del predetto decreto veniva sospesa più volte con reiterati provvedimenti del Dirigente scolastico fino all'esito negativo del tentativo di conciliazione in sede amministrativa allorchè con provvedimento del 26.07.2013 l'Amministrazione scolastica disponeva la ripresa di servizio della ricorrente per la data del 02.09.2013 specificando che questa dovesse avvenire *"a condizione che non intervenga, entro il 02.09.2013 una specifica normativa che chiarisca in modo univoco la vigenza dell'istituto della dispensa alla luce del D.M. 79/11 o la docente non inoltri un eventuale ulteriore ricorso presso il Giudice del Lavoro"*.

La ricorrente depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. e, con decreto *inaudita altera parte* di questo Giudice, emesso in data 14.08.2013, venivano sospesi gli effetti del provvedimento di revoca del decreto di dispensa dal servizio n. 36 del 04.05.2012 prot. n. 2730 a firma del Dirigente scolastico e veniva fissata l'udienza di



comparizione delle parti ai fini della conferma o modifica del predetto provvedimento.

Si costituiva l'Amministrazione scolastica che resisteva in giudizio denegando i motivi addotti dalla ricorrente e dunque sostenendo la legittimità del proprio operato.

Per le ragioni di seguito esposte il ricorso deve essere accolto e va pertanto confermato il decreto *inaudita altera parte* emesso in data 14.08.2014, sussistendo i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Dal punto di vista del *fumus boni iuris*, infatti, la domanda della ricorrente deve ritenersi fondata, in applicazione della normativa vigente, così come fondata era la richiesta di dispensa dal servizio per permanente inabilità alla mansione a suo tempo presentata ed accolta e successivamente revocata dall'Amministrazione resistente.

Va infatti rilevato che, in base al "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" dettato con D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171 all'art. 7, comma 9, viene previsto che "resta salvo per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'art. 3, comma 127, della legge 24.12.2007 n. 244".

Alla luce di tanto ne discende che, con riferimento al comparto scuola, anche successivamente all'entrata in vigore del citato DPR n. 171/2011, è rimasta applicabile la disciplina previgente da individuarsi come di perdurante attualità in quanto di previsione normativa successiva al D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

L'art. 3, comma 127, della legge 24.12.2007 n. 244, richiamato, ha statuito che "Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento....." e pertanto ha demandato ad un successivo contratto collettivo nazionale quadro la definizione dei criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale relativa ai diversi profili professionali amministrativi, ivi regolamentati in via provvisoria.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 25.06.2008, stipulato in attuazione dell'art. 17, comma 5 del CCNL Scuola del 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006-2009), concernente i criteri di utilizzazione del personale della

Scuola, sia docente sia educativo sia appartenete al ruolo ATA, dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ha disciplinato chiaramente la materia.

L'art. 2 comma 2 del predetto CCNI infatti prevede:

*"Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda:*

*a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.*

*A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro;*

*b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute".*

La vigenza del disposto dell'art. 7, comma 9, del DPR 171/2011, dunque, che prevede l'applicabilità della disciplina previgente al personale docente della scuola, rende evidente l'infondatezza della posizione dell'Amministrazione resistente nel caso *de quo* laddove questa erroneamente ritiene invece che l'art. 7, comma 2, del DPR n. 171/2011 abbia cancellato la possibilità della dispensa anche per il docente (Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, n. 159 del 24 aprile 2014). Peraltro si osservi come anche nel successivo Decreto Ministeriale n. 79 del 12.09.2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 293 del 17.12.2011) si faccia nuovamente riferimento all'istituto della "dispensa".

In applicazione di quanto specificamente prescritto dall'art. 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011 n. 111, l'art. 4 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 79 del 12.09.2011 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 293 del 17.12.2011) prevede: *"Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 14 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda".*

L'art. 6 del menzionato D.M. aggiunge: *"Per le parti non incompatibili con il presente decreto, vigono le disposizioni di cui al CCNI sottoscritto in data 15 giugno 2008".*

Alcun dubbio può dunque seriamente sussistere che l'istituto della "dispensa" possa ancora considerarsi in vigore in quanto se da un lato non è stata disposta alcuna abrogazione espressa dell'art. 512 del D. Lgvo n. 297/1994 che disciplina il caso di specie, dall'altro non vi è nemmeno alcuna incompatibilità tra l'art. 19



del D.L. n. 98 del 06.07.2011 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 15.07.2011) e l'art. 512 del D. Lgvo n. 297/1994 che, se esistente, darebbe luogo ad un'abrogazione tacita di quest'ultima disposizione laddove prevede la dispensa dal servizio per motivi di salute.

Del resto è lo stesso tenore del D.M. n. 79 del 2011, attuativo della legge n. 111 del 2011, a confermare la mancata abrogazione della norma nella parte in cui espressamente consente al personale interessato di essere dispensato dal servizio per motivi di salute.

Indubbia è inoltre la sussistenza del *periculum in mora* ed in merito va detto che l'imminenza del pregiudizio e la connotazione della irreparabilità del danno appaiono sufficientemente comprovati sia dal carattere illegittimo del provvedimento di revoca del decreto di dispensa adottato dall'Amministrazione scolastica, chiaramente lesivo dei diritti della ricorrente, sia dal fatto che la ricorrente, che si trova ormai in pensione da oltre due anni per inidoneità all'insegnamento derivante da accertamento di patologia, sarebbe costretta, nelle more di un giudizio ordinario, a riprendere servizio e proseguire nello stesso, in una mansione inferiore e differente e con orario di servizio raddoppiato (da 18 a 36 ore settimanali), con ogni negativa conseguenza sul proprio precario stato di salute in ragione del quale era già stata dichiarata inidonea all'insegnamento e dispensata dal servizio.

In definitiva il riconoscimento del diritto alla dispensa solo al termine del giudizio ordinario comporterebbe il protrarsi del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza dal punto di vista della salute.

La domanda della ricorrente, pertanto, va in definitiva accolta e va confermato il decreto cautelare emesso *inaudita altera parte* in data 14.08.2014. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, applicati gli artt. 669 e 700 c.p.c., accoglie il ricorso e, confermando il decreto *inaudita altera parte* del 14.08.2013, per l'effetto così provvede:

- 1) annulla il provvedimento di revoca del decreto di dispensa dal servizio del 04.05.2012 (prot. n. 2730), così come emesso con provvedimento prot. n. 6128/B3 del 16.11.2012 e reso esecutivo con provvedimento prot. n. 3505/FP del 26.07.2013 a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "U. Postiglione" di Raiano (Aq);

- 2) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la dispensa dal servizio in ragione della normativa vigente ed il diritto della stessa al conseguente accesso alla pensione sulla base dell'anzianità contributiva già maturata al momento della dispensa stessa, senza soluzione di continuità dal 04.05.2012, quale docente dichiarata inidonea fisicamente in maniera permanente all'insegnamento e, pertanto, ordina al M.I.U.R. e ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ di mantenere la ricorrente nell'attuale stato di collocamento a riposo;
- 3) condanna l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Si comunichi.

Sulmona li 08 luglio 2014

Il Giudice Unico del Lavoro

**IL GIUDICE**  
(Dott. ~~Ciro~~ ~~\_\_\_\_\_~~)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3.7.14

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa ~~Piera~~ ~~Paolini~~)